

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPELAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 28/05

7 aprile 2005

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause C-453/03, C-11/04, C-12/04, C-194/04

ABNA Ltd, Fratelli Martini Spa, Ferrari Mangimi srl, Nevedi

L'AVVOCATO GENERALE A. TIZZANO ESPRIME IL SUO PARERE SULLA VALIDITÀ DELLA DIRETTIVA SUI MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI ADOTTATA IN SEGUITO ALLE CRISI DELLA BSE E DELLA DIOSSINA

L'obbligo di fornire informazioni quantitative sulle materie prime utilizzate nei mangimi contribuisce alla rintracciabilità e accresce la tutela della salute pubblica, ma è valido solo quando non obbliga i produttori a rivelare le formule esatte dei mangimi

Al fine di tutelare adeguatamente la salute pubblica contro le crisi alimentari, il legislatore comunitario ha adottato una direttiva per modificare la disciplina dei mangimi composti per animali¹. La precedente normativa comunitaria, che imponeva la mera enumerazione sull'etichetta delle materie prime impiegate senza indicazione della quantità, si era dimostrata, in effetti, inadeguata a far fronte alle crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della diossina. Il sistema attuale, più stringente del precedente, impone al produttore l'obbligo di indicare sull'etichetta dei mangimi i nomi specifici delle materie prime impiegate, la loro percentuale rispetto al peso totale del prodotto con un margine di tolleranza del 15 %, nonché il numero di riferimento della partita di tali materie. Inoltre il produttore è tenuto a fornire, a richiesta del cliente, l'esatta percentuale degli ingredienti.

La High Court of Justice del Regno Unito, il Consiglio di Stato italiano ed il Rechtbank te 's-Gravenhage olandese, aditi da società produttrici di mangimi - che impugnavano le rispettive norme nazionali di attuazione -, hanno chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla validità e sull'interpretazione della direttiva. In particolare, la Corte è chiamata a stabilire se l'obbligo di fornire indicazioni quantitative sulla composizione dei mangimi sia conforme al principio di proporzionalità e al diritto fondamentale di proprietà, ai

¹ Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (GU L 63, pag. 23).

principi di precauzione, di eguaglianza e di libertà d'impresa e infine se la direttiva sia applicabile in assenza di un apposito elenco delle materie prime utilizzabili nei mangimi composti.²

L'Avvocato generale Antonio Tizzano, nelle conclusioni presentate oggi, pone l'accento, in primo luogo, sulla primaria importanza riconosciuta alla salute pubblica nell'ordinamento comunitario, cui si deve riconoscere un'importanza preponderante rispetto agli interessi economici. D'altra parte, in una materia, quale la politica agricola comune, che richiede valutazioni politiche, economiche e sociali complesse, il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale e il controllo della Corte deve pertanto limitarsi ad accertare gli eventuali vizi manifesti.

L'obbligo di indicare sull'etichetta informazioni quantitative

Ciò posto, l'Avvocato generale ritiene anzitutto che l'obbligo di fornire sull'etichetta indicazioni quantitative con un margine di tolleranza sia legittimo perché idoneo e adeguato a tutelare la salute pubblica.

Scopo delle disposizioni contestate è in effetti quello di aumentare la protezione della salute pubblica, inasprendo le informazioni sulla composizione dei mangimi da fornire ad allevatori e pubbliche autorità. Ora, osserva l'Avvocato generale, anche se la rintracciabilità³ dei prodotti è garantita principalmente dall'indicazione del numero di partita, le informazioni quantitative sull'etichetta consentono all'allevatore e alle autorità di accelerare la ricostruzione del percorso fatto da una sostanza contaminata e di adottare le misure necessarie per far fronte alle crisi alimentari, evitando al tempo stesso disagi ingiustificati e più estesi del necessario.

L'obbligo di comunicare ai clienti l'esatta composizione

Per contro, l'ulteriore obbligo di comunicare ai clienti l'esatta quantità degli ingredienti impiegati nei mangimi è, secondo l'Avvocato generale, sproporzionato.

Quest'obbligo si aggiunge inutilmente a quello di indicazioni sull'etichetta. Esso inoltre costringe i produttori a rivelare ai loro stessi clienti l'esatta formula dei mangimi, con un conseguente grave pregiudizio per le loro imprese. L'Avvocato generale ritiene quindi che il legislatore comunitario abbia esercitato in maniera manifestamente erronea il proprio potere discrezionale in materia di politica agricola e sanitaria e suggerisce alla Corte, pertanto, di dichiarare questo secondo obbligo invalido.

L'assenza di un elenco positivo di materie prime utilizzabili nei mangimi composti

Ciò detto, l'Avvocato generale precisa altresì che l'obbligo di indicare le materie prime impiegate con i loro nomi specifici non è subordinato alla compilazione da parte della

² Nei procedimenti sono intervenuti i governi di Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Regno Unito e Spagna, nonché il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee.

³ Ossia la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, attraverso le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, in base al regolamento 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (GU L 31, p.1).

Commissione di un «elenco positivo» di materie prime utilizzabili nella produzione dei mangimi. Benché la compilazione di detto elenco avrebbe facilitato gli Stati membri nella trasposizione della direttiva, spetta agli Stati stessi adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi in essa previsti. L'Avvocato generale aggiunge che gli Stati non possono attuare detto obbligo per mezzo di un rinvio ad un'elencazione recante denominazioni generiche di materie prime.

L'Avvocato generale si sofferma infine sul potere delle autorità amministrative nazionali di sospendere in via cautelare provvedimenti interni attuativi di disposizioni comunitarie di dubbia validità. Egli ritiene che le autorità amministrative non dispongano di detto potere neppure qualora il giudice di un altro Stato membro abbia già chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità di quelle disposizioni comunitarie. In effetti, trattandosi di un'autorità amministrativa, non sussiste quell'esigenza di garantire la coerenza del sistema giurisdizionale comunitario che giustifica, invece, il riconoscimento di poteri cautelari all'autorità giurisdizionale nazionale, organo terzo, indipendente e imparziale (quale non può essere invece considerata l'autorità amministrativa).

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: DA, DE, EL, ES, EN, FR, IT, NL, PL.

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*